



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.gov.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa,

VISTI:

- il *“Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa”* approvato con l’Ordinanza n. 220/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legge 18.01.2024 n. 4 *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”*, con il quale ha esteso la competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale (già comprendente i porti di Augusta, Catania e Pozzallo) anche al Porto di *“Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)”*;
- la nota prot. n. 17028 in data 27.06.2025 con la quale la dipendente Delegazione di Spiaggia di Marzamemi, per i motivi ivi esposti ed a seguito di pregressi incontri con gli enti locali competenti, ha rappresentato la necessità di aggiornare le vigenti disposizioni regolamentari delle aree portuali del Porto Balata e del Porto Fossa di Marzamemi;
- la propria nota prot. n. 17565 del 02.07.2025, con la quale questa Autorità marittima ha richiesto al Comune di Pachino e all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana di volere esprimere i propri pareri/nulla di competenza in merito alle proposte modifiche delle disposizioni regolamentari delle aree portuali del Porto Balata e del Porto Fossa di Marzamemi;
- la nota prot. n. 21504/2025 del 06.09.2025, acquisita al prot. n. 24910 del 07.09.2025, con la quale il Comune di Pachino ha condiviso i contenuti delle predette modifiche relative alle aree portuali del Porto Balata e del Porto Fossa di Marzamemi;
- la nota prot. n. 68719 del 03.10.2025, acquisita in pari data al prot. n. 27808, con la quale l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha espresso il proprio nulla osta alle predette modifiche relative alle aree portuali del Porto Balata e del Porto Fossa di Marzamemi;
- il verbale redatto in occasione del Tavolo tecnico in data 03.02.2026, *“Regolamentazione traffico marittimo Porto Grande e Porto Piccolo di Siracusa”*;
- il verbale redatto in occasione del Tavolo tecnico in data 15.04.2026, *“Valutazione per l’istituzione di una area di rotazioni operative per navi da crociera nel Porto Grande di Siracusa”*;
- gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO NECESSARIO aggiornare il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa al fine di incrementare i livelli di sicurezza sia della navigazione che veicolare, nonché di security negli ambiti portuali.

ORDINA

Articolo 1

L'art. 4 comma 2 (Aree di ancoraggio) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

*Nella rada del Porto Grande di Siracusa è consentito l'ancoraggio delle unità navali solo all'interno delle aree individuate nello stralcio grafico di cui **all'allegato 1**, delimitate dai punti di seguenti coordinate (sistema WGS84):*

ZONA "A" - UNITA' NAVALI

- A) Lat. 37° 02' 34,70" N - Long. 015° 17' 10,01" E
- B) Lat. 37° 02' 36,00" N - Long. 015° 17' 36,00" E
- C) Lat. 37° 02' 22,80" N - Long. 015° 17' 37,02" E
- D) Lat. 37° 02' 22,58" N - Long. 015° 17' 25,12" E

ZONA "B" – UNITA' NAVALI CON STAZZA LORDA PARI O SUPERIORE A 500 GT

- E) Lat. 37° 02' 56,40" N – Long. 015° 16' 41,10" E
- F) Lat. 37° 03' 02,40" N – Long. 015° 17' 11,40" E
- G) Lat. 37° 03' 22,80" N – Long. 015° 17' 01,20" E
- L) Lat. 37° 03' 15,60" N – Long. 015° 16' 36,60" E

ZONA "C" – UNITA' NAVALI CON STAZZA LORDA INFERIORE A 500 GT

- G) Lat. 37° 03' 22,80" N – Long. 015° 17' 01,20" E
- H) Lat. 37° 03' 37,20" N – Long. 015° 16' 46,80" E
- I) Lat. 37° 03' 27,00" N – Long. 015° 16' 33,60" E
- L) Lat. 37° 03' 15,60" N – Long. 015° 16' 36,60" E

Nella zona di mare all'interno del Porto Grande di Siracusa, antistante il Lungomare Alfeo, ricompresa tra i seguenti punti di coordinate (sistema WGS84):

- 1) Lat. 37°03'19,10"N - Long. 015°17'37,66"E
- 2) Lat. 37°03'18,19"N - Long. N 015°17'35,50"E
- 3) Lat. 37°03'25,18"N - Long. N 015°17'33,62"E
- 4) Lat. 37°03'24,36"N Long. N - 015°17'31,27"E,

è consentito, ad una distanza di almeno 20 metri dalla riva e fino ad una distanza di 80 metri dalla riva, l'ancoraggio di natanti da diporto dalle ore 09:00 alle ore 20:00, con l'obbligo di navigare a lento moto - massimo 3 nodi, sempre in dislocamento e con divieto di planata, e comunque ad una velocità e modalità di conduzione che in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico marittimo, non comprometta la sicurezza della navigazione - mantenendo un servizio di vedetta per evitare lo scarroccio e/o la deriva dell'unità, nonché ogni altra utile precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose. In tale zona di mare rimane comunque fermo il divieto di balneazione e di emissioni sonore moleste tali da pregiudicare, a giudizio degli organi di controllo, l'ascolto di chiamate radio, segnali di urgenza o pericolo da parte delle altre unità in transito o di persone accidentalmente cadute in acqua.

Sono istituite due aree di evoluzione (rotazione operativa) denominate "AREA DI EVOLUZIONE A" e "AREA DI EVOLUZIONE B", destinate alla manovra di rotazione di

navi da crociera fino a 350 metri di lunghezza fuori tutto (LOA), con diametro, rispettivamente, di 400 metri e 500 metri dai seguenti punti centrali di coordinate geografiche (sistema WGS84):

A1) Lat. 37° 03' 30,00" N – Long. 015° 17' 12,00" E

B1) Lat. 37° 03' 14,40" N – Long. 015° 17' 18,60" E

All'interno delle sopra indicate **"AREE DI EVOLUZIONE"**, durante la manovra di rotazione delle navi, è vietata la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale.

Articolo 2

L'art. 5 comma 2 lett. i (Obblighi durante la navigazione e la sosta in porto) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

- i) disporre di un servizio di guardia allo scalandrone al fine di accertare l'identità di ogni persona che desidera salire a bordo verificandone le ragioni. Tutti gli accessi a bordo - ad eccezione del personale delle Capitanerie di porto, della Sanità Marittima, della Dogana, delle altre Forze di Polizia, dei servizi portuali, per motivi di servizio e su esibizione dei documenti di riconoscimento personali - dovranno comunque essere preventivamente comunicati alla società di gestione della Port Security (qualora l'unità rientri nell'ambito di applicazione del piano di security portuale), all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, all'Autorità marittima e alla Polizia di Frontiera.*

Articolo 3

L'art. 18 comma 2 (Obblighi durante la navigazione e la sosta in porto) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

- 2. In caso di condizioni meteomarine avverse in atto o in previsione, e/o su disposizione dell'Autorità Marittima, effettuare il disormeggio della propria unità, dirigendo per l'ancoraggio nelle zone di fonda individuate nell'allegato 1 (Zona A, B o C) al presente regolamento, previa comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa.*

Articolo 4

L'art. 20 (Divieto di deposito merci pericolose) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

Nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Siracusa non è consentito compiere a bordo di unità all'ormeggio o lungo le banchine, operazioni di travaso di lubrificanti, combustibili ed altre sostanze infiammabili, né il deposito di merci infiammabili, esplosive o comunque pericolose per la sicurezza del porto e dell'approdo, ad eccezione delle unità militari e di polizia in ragione del loro servizio.

Articolo 5

L'art. 35 comma 7 (Strade interne aperte all'uso pubblico) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

7. STRADE DEMANIALI MARITTIME APERTE ALL'USO PUBBLICO, si intendono le aree demaniali marittime facenti parte/adiacenti al Porto di Siracusa rientranti nell'asse viario cittadino, in uso al Comune di Siracusa, quali il Ponte Umberto I ed annessi zatteroni di sostegno, Ponte S. Lucia, Riva Garibaldi (esclusa la fascia di ampiezza di mt. 5,70 dal ciglio banchina), Ponte Ciclopedonale, Via dei Mille, Riva della Posta, Riva Nazario Sauro, Riva Forte Gallo, via Sbarcadero S. Lucia, via Riva Porto Lachio, Via del Porto Grande, Largo Arezzo della Targia, ed infine Foro Vittorio Emanuele, relativamente alla sede stradale sottostante la banchina, riservata prioritariamente al transito pedonale; nonché le aree destinate a parcheggi assentiti in concessione a soggetti pubblici o privati. Nell'ambito delle aree sopra indicate si applicano le previsioni del vigente Codice della strada.

La circolazione stradale nelle rimanenti aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sarà da quest'ultima disciplinata con appositi provvedimenti.

Articolo 6

L'art. 61 (Prescrizioni e divieti), lettera A - Porto Balata e lettera B – Porto Fossa del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

A. Porto Balata:

- 1. Il tratto di mare compreso tra la terraferma e l'isola Piccola (od Isolotto Brancati) è interdetto alla navigazione per la presenza di bassi fondali e cavi elettrici (allegato 12).*
- 2. Le aree portuali aperte al pubblico, facenti parte del comprensorio portuale denominato Porto Balata di Marzamemi del Comune di Pachino, denominate "Viale Jonio", "Largo Balata" e "Piazza Giardinella", sono assoggettate a "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 54 del Codice della Strada.*
- 3. L'accesso e la sosta temporanea in area portuale, incluso il molo di sopraflutto denominato Molo S. Francesco di Paola, viene autorizzata, solo a particolari categorie di utenti che svolgono attività commerciali, turistiche/ricreative all'interno del comprensorio portuale, con apposita autorizzazione, per il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico di merci/attrezzature nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 nei giorni feriali e dalle 05.00 alle ore 11:00 nei giorni festivi.*
- 4. I conducenti dei veicoli autorizzati hanno l'obbligo di circolare a velocità non superiore a 05 km/h e di transitare a non meno di 2 metri dal ciglio banchina.*
- 5. Nell'area portuale aperta al pubblico, facente parte del comprensorio portuale denominato Porto Balata di Marzamemi del Comune di Pachino, denominata "Viale Jonio", assoggettata a "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 54 del Codice della Strada, è consentita la sosta ai soli veicoli appartenenti al ceto peschereccio dislocato al Porto Balata, muniti di apposita autorizzazione, negli spazi consentiti come indicato nell'annessa planimetria (allegato 12-bis).*
- 6. Nell'area portuale aperta al pubblico, facente parte del comprensorio portuale denominato Porto Balata di Marzamemi del Comune di Pachino, compresa tra "Via Marzamemi" e "Viale Jonio", assoggettata a "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" ai sensi*

dell'art. 3 comma 1 punto 54 del Codice della Strada, è consentita la sosta ai soli veicoli appartenenti agli utenti che svolgono attività portuali e commerciali all'interno dell'area portuale solo ed esclusivamente nel periodo compreso da Settembre a Maggio di ogni anno, muniti di apposita autorizzazione, nelle aree indicate nell'annessa planimetria (**allegato 12-bis**).

7. La competenza al rilascio delle autorizzazioni all'accesso/sosta presso le aree demaniali marittime è attribuita esclusivamente dalla Delegazione di Spiaggia di Marzamemi.
8. Qualsiasi intervento, ad eccezione di quello effettuato da personale appartenente alla Polizia Municipale locale, atto a disporre la chiusura/interdizione/blocco del traffico veicolare sul demanio marittimo deve essere preventivamente concordato con l'Autorità Marittima.
9. Il Comune di Pachino è incaricato dell'apposizione e della manutenzione, nelle aree sopra citate, della relativa segnaletica, prevista dall'art.7 comma 9 del C.d.S., che dovrà recare gli estremi del presente regolamento.
10. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano ai veicoli appartenenti alla Pubblica Amministrazione, Forze di Polizia, Forze Armate, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazione VV.FF., servizio pubblico di Emergenza e Pronto Soccorso, Servizio Pubblico di Igiene Urbana.
11. Sono vietate le operazioni di alaggio e varo di un'unità all'interno del Largo Balata.
12. E' vietato il rimessaggio di unità, il deposito di merci e materiali su tutta l'area portuale.

B. Porto Fossa:

1. Sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di veicoli lungo l'intero molo di sopraflutto.
2. Lungo il ciglio banchina del molo di sottoflutto o di Robacasale, per una distanza di metri 2 dallo stesso ciglio, come evidenziato da apposita striscia gialla continua, sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di veicoli.
3. L'accesso e la sosta in area portuale, viene autorizzata, solo a particolari categorie di utenti che svolgono attività commerciali, turistico/ricreativa all'interno del comprensorio portuale, con apposita autorizzazione rilasciata dalla Delegazione di Spiaggia di Marzamemi. (**allegato 12-ter**). I conducenti dei veicoli autorizzati hanno l'obbligo di circolare a velocità non superiore ai 10 km/h.
4. E' consentito l'accesso e la sosta in ambito portuale ai veicoli per l'utenza della Delegazione di Spiaggia, durante l'orario d'ufficio, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle pratiche amministrative.
5. Lungo il molo di sottoflutto o di Robacasale è consentito il transito e la fermata di veicoli di peso non superiore alle 20 tonnellate a pieno carico, per esigenze di carico e scarico di merci e materiali, con divieto di occupare il tratto di banchina in corrispondenza del distributore di carburanti e – comunque – di effettuare operazioni portuali contemporaneamente all'esecuzione di operazioni di bunkeraggio.
6. L'effettuazione di operazioni portuali, su esclusiva responsabilità della ditta concessionaria o, comunque, in regola con la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 160/05 in data 02/09/2005 della Capitaneria di Porto di Siracusa, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima, che recherà le seguenti prescrizioni ed eventuali ulteriori che si rendessero necessarie nel caso concreto, ferma restando la competenza di altri Enti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro:
 - i mezzi utilizzati per le operazioni portuali devono essere collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;

- deve adottarsi ogni cautela per prevenire danni alle banchine e/o infrastrutture portuali ed ogni forma di inquinamento;
- durante le operazioni portuali, sono vietati il transito e la sosta di persone e veicoli non interessati all'interno dell'area di sicurezza, che deve essere opportunamente delimitata e segnalata a cura della ditta esecutrice delle predette operazioni, a distanza superiore dal raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- è fatto obbligo agli addetti ai lavori di utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- durante le fasi di circolazione di veicoli in banchina deve essere sempre presente una persona a terra che fornisca ausilio al conducente per prevenire possibili incidenti.

E' inoltre vietato:

- l'ormeggio lungo tutto il molo sottoflutto o Robacasale, causa bassi fondali e massi affioranti - come specificato nell'Ordinanza n. 231/2006 in data 21.12.2006 - ad eccezione del tratto di circa 45 metri in testata, in corrispondenza dell'impianto di distribuzione carburante, dove l'ormeggio è consentito temporaneamente per operazioni di bunkeraggio ovvero operazioni commerciali, nonché in casi di necessità che dovranno essere richiesti ed autorizzati formalmente dalla Delegazione di Spiaggia di Marzamemi;
 - lasciare carichi sospesi incustoditi;
 - utilizzare l'autogrù per il sollevamento ed il trasporto di persone;
 - sollevare carichi superiori alla portata nominale dei mezzi o attrezzature utilizzate e/o carichi non in equilibrio stabile;
 - il rimessaggio di unità, il deposito di merci e materiali su tutta l'area portuale.
7. Sullo scivolo esistente in prossimità della radice del molo di sottoflutto è consentito il varo e l'alaggio di natanti, previa autorizzazione della Delegazione di Spiaggia di Marzamemi, da rilasciarsi tenuto delle caratteristiche dell'unità e dei mezzi interessati.

Articolo 7

L'art. 74 comma 1 (Campo di applicazione) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti con punto di infiammabilità – determinato con il sistema a vaso chiuso – uguale o superiore a 60°C che si effettuano ad unità navali ormeggiate nel porto di Siracusa a mezzo di autobotti e distributori fissi, e, per quanto applicabili, a tutti i porti di giurisdizione.

Nell'ambito del Compartimento marittimo di Siracusa le operazioni di bunkeraggio sono consentite:

- via terra, a mezzo dei distributori automatici fissi in banchina per le unità da traffico, da pesca e da diporto nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2;
- via terra, a mezzo di autobotti - solo in casi eccezionali e quando non risulti possibile effettuarlo a mezzo dei distributori automatici - presso le banchine nn. 3 del "Molo S. Antonio", 4 "ex Stazione Marittima" e 5 "Sommergibile Bronzo" ovvero, qualora detti ormeggi siano occupati od inagibili, presso altra banchina ritenuta idonea in relazione alle caratteristiche dell'unità da rifornire, previa autorizzazione di questa Capitaneria di porto;
- via mare, a mezzo bettolina o motocisterna, alle navi alla fonda.

Articolo 8

L'art. 83 (Autorizzazione dell'Autorità marittima) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

Fermo restando le disposizioni doganali, chiunque intenda effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti deve, di volta in volta, munirsi di specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima.

La relativa richiesta, opportunamente compilata in modo conforme all'allegato 15 al presente Regolamento, deve essere sottoscritta dal comandante/conducente della nave e presentata con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (ovvero 72 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Per le unità in sosta, trattate a mezzo PMIS 2, le formalità anzidette saranno espletate tramite il predetto sistema e secondo le procedure disciplinate con Ordinanza n. 33/2023 del 23.03.2023 e ss.mm.ii..

Articolo 9

L'art. 30 (Disciplina balneazione e attività sportive) del Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 e ss.mm.ii., è così modificato:

2. Nell'ambito dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Siracusa è vietato:

- effettuare sci nautico ed attività similari;*
- navigare a vela, svolgere regate veliche, competizioni sportive ed attività similari, a meno di specifica autorizzazione in deroga e di quanto previsto nei successivi commi.*

*3. All'interno del Porto Grande e del canale della darsena, compreso tra il ponte ciclopodale e il ponte Santa Lucia, è vietata la navigazione a remi, inclusi i SUP – Stand Up Paddle-, ad eccezione dello specchio acqueo, individuato nello stralcio di aerofotogrammetrie di cui **all'allegato 1**, delimitato dai seguenti punti di coordinate (sistema WGS84):*

***m)** Lat. 37° 03' 51,98" N – Long. 015° 16' 41,85" E;*

***n)** Lat. 37° 03' 41,45" N – Long. 015° 16' 47,28" E;*

***o)** Lat. 37° 03' 29,75" N – Long. 015° 16' 32,00" E;*

***p)** Lat. 37° 02' 15,22" N – Long. 015° 16' 48,91" E;*

***q)** Lat. 37° 02' 10,77" N – Long. 015° 16' 39,69" E.*

Nel medesimo specchio acqueo è consentita anche la navigazione a vela per sole finalità sportive/addestrative a cura delle relative associazioni sportive. A tali unità a vela non munite di propulsione a motore è consentito l'attraversamento dello specchio acqueo portuale esclusivamente con l'assistenza di una unità di appoggio a motore.

4. Nel Porto Grande è consentito alle sole canoe e barche da canottaggio (ad eccezione dei SUP – Stand Up Paddle) l'attraversamento del canale della darsena compreso tra il ponte ciclopodale e il ponte Santa Lucia e dello specchio acqueo portuale, al solo fine di raggiungere la zona di mare indicata al precedente comma 3, a scopo di attività di allenamento, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ore diurne e con tempo e mare assicurati;*
- minima velocità e non in assetto da allenamento.*

- Le barche da canottaggio che prevedono una seduta con spalle al senso di marcia, dovranno avvalersi dell'assistenza di un mezzo a motore che ne anticipi la rotta;
 - il transito del canale della darsena dovrà avvenire nel rispetto dell'Ord. 150/24 del 18.11.2024 "Regolamentazione del traffico marittimo del Ponte Umbertino del Comune di Siracusa" e ss.mm.ii.;
 - in uscita dal canale della darsena (banchina 5) le canoe e le barche di canottaggio dovranno mantenere la dritta navigando in prossimità delle banchine e raggiungere la zona di mare di cui al comma 3 dal lato Nord della stessa (indicato dalle lett. m) e n))
 - in caso di unità navali ormeggiare presso le banchine, mantenersi ad una adeguata distanza di sicurezza;
 - dare la precedenza alle navi in manovra e relative unità dei servizi tecnico nautici (pilotine, rimorchiatori e ormeggiatori) e attendere la conclusione dell'esecuzione delle stesse in ormeggio, disormeggio e transito.
5. Alle unità del tipo Stand Up Paddle (SUP) è consentita la navigazione esclusivamente all'interno dell'area di cui al precedente comma 3 – porto Grande - e nello specchio acqueo a ridosso della diga foranea del Porto Piccolo di Siracusa (**allegato 1**), delimitati dai seguenti punti di coordinate (sistema WGS84):
1. Lat. 37° 04' 09,56" N – Long. 015° 17' 31,82" E;
 2. Lat. 37° 04' 09,97" N – Long. 015° 17' 32,67" E;
 3. Lat. 37° 04' 06,05" N – Long. 015° 17' 35,25" E;
 4. Lat. 37° 04' 05,70" N – Long. 015° 17' 34,34" E.

Il Comune di Siracusa provvederà a collocare idonea fila di gavitelli galleggianti in congiungimento ai punti 1 e 4 al fine di separare l'area di manovra per le unità ormeggiate nel limitrofo pontile, con lo specchio acqueo destinato alle anzidette attività remiere.

Articolo 10

Le Ordinanze n. 72/2013 del 14.05.2013 e n. 95/2013 del 20.06.2013 sono abrogate.

Articolo 11

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.
Siracusa, (data protocollo digitale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio CACCIATORE

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO CACCIATORE

In Data/On Date:

venerdì 3 luglio 2026 12:57:40